



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO

(DPCM 07/08/2020, in vigore dal 09/08/2020 fino al 7 Settembre 2020)
(Ordinanze del PRC n.: 62 del 15/07/2020, n.: 63 del 24/07/2020 e n.: 68 del 12/08/2020)

PROT.: 2250

DEL: 21/08/2020

IL SINDACO

Autorità Sanitaria locale

Vista la situazione epidemiologica generale, che vede il costante aumento del numero di contagi da <<COVID-19>>;

CONSIDERATO che, stante l'evolversi in negativo della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da <<CODID-19>>, si deve operare in modo da evitare comportamenti che possano in qualche modo favorire l'aumento del contagio;

VISTI:

- il Decreto del PCM 7/08/2020, in vigore dal 09/08/2020 e valevole fino al 07/09/2020 <<Misure urgenti in materia di salute, finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19>>;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 16/08/2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Campania
 - n.: 62 del 15/07/2020;
 - n.: 63 del 24/07/2020;
 - n.: 68 del 12/08/2020,ogni successivo aggiornamento in materia;
- l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

ATTESA la necessità di sospendere ogni evento al fine di evitare qualunque modo il diffondersi del contagio da COVID-19;

IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e successivi aggiornamenti:

ORDINA

1. **SOSPENDERE** per il corrente anno 2020, l'evento <<**FIERA della CROCE**>> del 1° Settembre 2020, fermo restando l'obbligo del rispetto comportamentale, sintetizzato nel <<Protocollo di Sicurezza - allegati 2 e 3>> dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 48 del 17/05/2020 e successivi aggiornamenti e, più in generale, la normativa vigente in materia di <<*sicurezza antidiffusione Covid-19*>>;
2. **RESTA FERMO** l'obbligo, almeno di:
 - usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, ad eccezione dei bambini al di sotto di sei anni (art. 1, paragrafo 1 del DPCM 07/08/2020);
 - mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di legge (art. 1, paragrafo 2 del DPCM 07/08/2020);
 - i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il propria domicilio, contattando il proprio medico curante (art. 1, paragrafo 6, lettera a) del DPCM 07/08/2020);
 - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici é condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo del DL 16/05/2020 n.: 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, paragrafo 6, lettera b) del DPCM 07/08/2020);

DISPONE

che il presente avviso, oltre che pubblicato sul sito web del Comune e affisso nei luoghi pubblici, venga trasmesso:

1. alle forze dell'Ordine;
2. all'Autorità Sanitaria;
3. alla Prefettura di Salerno.-

MANDA

al locale Comando di Polizia, per l'attuazione del presente provvedimento.-

IL SINDACO
(Natalino BARBATO)